



Cremona, lì 18/06/2018

DECRETO N. 407 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Territorio

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PAESAGGISTICA IN MATERIA FORESTALE, PER LA DEMOLIZIONE TEMPORANEA E PER LA DEMOLIZIONE PERMANENTE DI UNA PORZIONE DI BOSCO CENSITO IN COMUNE DI RICENGO, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO. - INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A - DINIEGO CON CONSEGUENTE ARCHIVIAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";
- i Criteri emanati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011 "Criteri e Procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 12/05 e contestuale revoca della D.G.R. n. VIII/2121 del 2006";
- la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) che istituisce la rete ecologica europea "Natura 2000";
- la D.G.R. n. XI/4429 del 30/11/2015 che ha approvato Misure di conservazione sito-specifiche per tutti i siti di Rete Natura 2000;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- il D.lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- l'istanza presentata da Iniziative Bresciane s.p.a., successivamente INBRE, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria [Istanza n. 132844 del 28/12/2015] integrata da documentazione relativa alla autorizzazione paesaggistica forestale per la trasformazione del bosco [integrazione prot. 19302 del 02/03/2016];

ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1 lettere c), f) e g) del D.lgs. 22/01/2004 n.42 e che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente, dal combinato disposto dall'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art 80 comma 4 lettera e) e comma 7 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

CONSIDERATO che successivamente all'istanza si è verificato quanto segue:

- 11/01/2016: comunicazione ad INBRE (prot. 1643) dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 del D.lgs. 22.01.2004 n.42 ed ai sensi della L. 241/90;
- 12/01/2016: verbale di presentazione del progetto alla Commissione per il paesaggio (prot n. 2017), riunione in cui la Commissione ha richiesto di poter visitare il sito della proposta centrale;
- 27/01/2016: sopralluogo, effettuato alla presenza dei progettisti e proponenti, tecnici

del Parco del Serio, membri della Commissione per il paesaggio, in seguito al quale è emersa la necessità di integrare la pratica con documentazione inerente la trasformazione temporanea e permanente di una porzione di bosco sui mappali del territorio comunale di Ricengo (fg 9 mapp. 2, 10, 200 e aree demaniali);

- 09.02.2016: è pervenuto a questa Provincia un ricorso al Tribunale Superiore delle Acque di INBRE (prot. 11078) per l'annullamento della D.G.R. n. X/4429 del 30.11.2015;
- 02/03/2016: la Commissione per il paesaggio sospende il giudizio in attesa che venga fornita documentazione in materia di autorizzazione paesaggistica forestale così come emerso durante il sopralluogo del 27 gennaio (verbale prot. n. 19831);
- 25/03/2016: la Provincia chiede ad INBRE (prot. 27678) di acquisire il parere del competente Parco del Serio in merito alla compatibilità dell'intervento con la demolizione del bosco nonché con la normativa e i regolamenti della Riserva e del relativo SIC;
- 30/06/2016: rapporto (prot. 55766) relativo all'esito del sopralluogo congiunto tra la ditta e i tecnici del Parco del Serio da cui si desumerebbe che l'intervento proposto non sembrerebbe conforme alle normative vigenti ed in particolare ai contenuti della D.G.R. n. X/4429 del 30.11.2015 "Misure minime di conservazione sito-specifiche", come detto oggetto di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque, che permette la realizzazione di centrali per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a quella prevista da INBRE (...omissis....potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW.);
- 11/07/2016: comunicazione della Provincia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 (prot. 57866), inviata ad INBRE con la quale si è segnalato che stante le motivazioni sopra riportate (D.g.r. n. X/4429 del 30.11.2015: presenza di *Habitat* e proposta progettuale con potenza superiore a quella consentita) si sarebbe provveduto ad emettere un diniego al rilascio della autorizzazione paesaggistica;
- 18/07/2016: lettera di Regione Lombardia (prot 36530) in cui si richiamano le misure sito-specifiche di cui alla D.G.R. n. X/4429 del 30/11/2015, che prevedono limitazioni per la realizzazione di nuove infrastrutture che possano comportare modifiche all'ambiente fluviale ed al regime idrico delle aree protette considerate;
- 20/07/2016: il richiedente formula osservazioni (prot. 61196 del 25/7/2016) controdeducendo le motivazioni del diniego;
- 29/07/2016: la Provincia (prot. 62612) sospende il procedimento fino al 31/10/2016 allo scopo di effettuare opportuni approfondimenti circa l'*Habitat* interessato;
- 20/10/2016: la Provincia (prot. 82809) chiede al Parco del Serio informazioni circa gli *Habitat* interessati dal progetto di centrale idroelettrica ed in particolare :
 - ✓ l'individuazione puntuale degli *Habitat* presenti nell'area di cui trattasi;
 - ✓ la sovrapposizione del progetto della centrale idroelettrica rispetto a tali specifici *habitat*;
 - ✓ se l'intervento comporti oppure no consumo di *Habitat*;
- 20/10/2016: la Provincia, conseguentemente ad esplicita richiesta di INBRE, nel rispetto dei principi generali della Legge n. 241/90 e s.m.i. al fine di evitare ulteriori contenziosi che avrebbero potuto aver luogo in attesa del giudizio del Tribunale Superiore delle Acque relativo alla vigenza o meno della D.G.R. n. X/4429 del 30.11.2015 sospende (prot. 83154) il procedimento di diniego in attesa della pronuncia da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche circa l'esito del ricorso contro l'applicazione delle disposizioni e vincoli previsti dalla d.g.r. n. X/4429_2015.

Rilevato che dalla precedente accurata analisi procedimentale è risultata evidente, fin da subito, l'importanza per questo Ente, di conoscere l'esito del Tribunale Superiore delle Acque al fine di esercitare un'azione amministrativa efficace;

Rilevato altresì che in data 07/03/2017 (prot.18282) Il Parco del Serio risponde alla richiesta di cui al citato prot 82809 (sollecitata con nota del 22/02/2017) attestando che la proposta progettuale è si ricompresa quasi interamente negli *Habitat* COD 3260 e COD 91E0*, ma che a seguito di ulteriori indagini e verifiche "emerge una diversa e più dettagliata definizione nella distribuzione degli *Habitat* che contribuirà nell'aggiornamento dei formulari standard del Sito Rete Natura 2000";

Accertato che in data 22/01/2018 alla Provincia viene notificata (prot 4975) copia della sentenza 13 ottobre 2017 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che dichiara inammissibile il ricorso proposto da INBRE contro la Regione Lombardia e pertanto la d.g.r. n. X/4429 del 30.11.2015 risulta ad oggi valida ed efficace e, come tale, vincolante e in data 05/03/2018 INBRE (prot 16684) sollecita la Provincia a concludere il procedimento per il rilascio di Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 e Autorizzazione Paesaggistica e Paesaggistica in materia Forestale;

Rilevato inoltre che in data 14/03/2018 la Provincia chiede all'Ente Parco del Serio parere (prot. 19191) circa la conformità e compatibilità delle opere proposte alla normativa di competenza del medesimo Ente essendo necessario avere un parere chiaro sulle norme sito-specifiche circa la conformità e compatibilità dell'intervento al fine di poter o meno emettere il provvedimento paesaggistico;

Verificato che in data 19/04/2018 (prot. 28966) l'Ente Parco del Serio attesta la non conformità delle opere alle vigenti norme confermando la vigenza della D.G.R. n. X/4429 del 30/11/2015 sull'impianto in oggetto ed in particolare:

- l'intervento progettato risulta interamente ricompreso in due diversi "Habitat" (COD 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione a *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion* e COD 91E0*: Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat",
- Il progetto determina cambio di destinazione d'uso del suolo, consumo di Habitat, frammentazione di superfici e pertanto è in contrasto con le misure minime di conservazione previste per il SIC IT20A0003 "Palata Menasciutto" dalla d.g.r. n. X/4429 del 30 novembre 2015,
- la D.G.R. n. X/4429 del 30.11.2015 prevede il divieto di realizzazione per impianti ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione superiore a 50 Kw (quello proposto sarebbe di 483,18 Kw),
- l'Ente Parco del Serio ha recepito i contenuti della citata D.G.R nella quarta variante al P.T.C del Parco (D.G.R. X/4428 del 30/11/2015),
- il DM 15/07/2016 stabilisce che le misure per evitare degrado degli Habitat sono quelli individuati dalla d.g.r. X/4429 del 30.11.2015 "già operativa" e "integra" le misure di salvaguardia e le previsioni normative prevalendo sulle stesse (se più restrittive).

Vista l'informativa ad INBRE in data 10/05/2018 (prot n. 33958) al fine di rendere edotta la stessa del parere del Parco del Serio e, pertanto, di dare l'avvio del procedimento preordinato al diniego dell'autorizzazione paesaggistica/forestale richiesta;

Viste le osservazioni trasmesse da INBRE in data 21/05/18 (prot. N. 36985), che così vengono sommariamente riassunte:

- l'opera progettata non ricade nell'area protetta;
- che il divieto è inapplicabile agli impianti esistenti;

Vista la nota del 24/05/18 (prot. 37916) pervenuta da parte del Parco del Serio nella quale conferma il proprio precedente parere del 19/04/2018 (prot. 28966);

ACCERTATO pertanto che, in base alle informazioni avute dal Parco del Serio, Ente preposto all'emanazione del parere vincolante in materia, e fattele proprie, le opere richieste non sono conformi alla normativa vigente in materia in quanto:

1. l'intervento progettato risulta interamente ricompreso in due diversi "Habitat" (COD 3260: *Fiumi delle pianure e montani con vegetazione a Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion* e COD 91E0*: *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)*) tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
2. Il progetto determina cambio di destinazione d'uso del suolo, consumo di *Habitat*, frammentazione di superfici e pertanto è in contrasto con le misure minime di conservazione previste per il SIC IT20A0003 "Palata Menasciutto" dalla D.G.R. n. X/4429 del 30 novembre 2015,
3. la D.G.R. n. X/4429_2015 prevede il divieto di realizzazione per impianti ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione superiore a 50 Kw (quello proposto sarebbe di 483,18 Kw),
4. l'Ente Parco del Serio ha recepito i contenuti della citata D.G.R nella quarta variante al P.T.C del Parco (D.G.R. X/4428 del 30/11/2015),
5. il DM 15/07/2016 stabilisce che le misure per evitare degrado degli Habitat sono quelli individuati dalla D.G.R. n. X/4429_2015 "già operativa" e "integra" le misure di salvaguardia e le previsioni normative prevalendo sulle stesse (se più restrittive).

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L.241/1990 e succ. mod.;

VISTO l'art 36 dello Statuto Provinciale;

VISTE delibere del Presidente n. 299 del 23/12/2015 e n. 53 del 01/04/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio", n. 9 del 27/01/2017 di proroga dell'incarico sino al 30/09/2017 e n. 106 del 27/09/2017 di ulteriore proroga sino al 31/12/2018;

Dichiarato, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DECRETA

1. di diniegare e conseguentemente archiviare l'istanza di cui all'oggetto, per quanto sopra motivato, in quanto non conforme alle disposizioni regionali e alla normativa comunitaria;
2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, al richiedente Alberto Augusto Rizzi in qualità di Procuratore della ditta Iniziative Bresciane s.p.a. con sede a Breno (BS) (C.F. / P.IVA. 01846560983) al Comune di Ricengo territorialmente interessato, al Parco del Serio, al C.F.S DI Cremona e all'ufficio provinciale competente al rilascio della autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 387/2003;
3. di disporre altresì, ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova Piazza Paccagnini 3 Mantova;
4. di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale davanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al D.lgs 104/2010 s.m.i , ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di

- comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione n. 2013/24616 del 22/04/2013
dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cremona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.